



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 424/09/CONS**

**CHIARIMENTI INTERPRETATIVI SULL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO  
PER IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE  
DELL'AUTORITA'**

**L'AUTORITA'**

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, e le sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: il Regolamento del Personale);

VISTA la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, avente ad oggetto il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTI, in particolare, gli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento del Personale, concernenti il procedimento disciplinare e le sanzioni;

RILEVATO che l'art. 20 del Regolamento del Personale assegna in via ordinaria al Direttore del Servizio Amministrazione e Personale il compito di dare impulso al procedimento per l'applicazione, nei confronti dei dipendenti dell'AGCOM, delle sanzioni disciplinari previste dal medesimo regolamento (sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione fino ad un anno; licenziamento);

CONSIDERATO che tale disposizione non può evidentemente trovare applicazione nei casi in cui un procedimento disciplinare debba essere attivato proprio nei confronti del Direttore del Servizio Amministrazione e Personale, che verserebbe al riguardo in una situazione di chiara ed ostativa incompatibilità;

RILEVATO che in siffatta evenienza la relativa iniziativa debba intendersi senz'altro riservata al Segretario Generale, quale figura apicale della organizzazione burocratica di questa Autorità (articolata appunto in Segretariato generale e unità organizzative di primo e secondo livello), il quale, trovandosi in posizione ordinariamente sovraordinata ai dirigenti preposti agli uffici di livello inferiore, ne condivide le relative competenze, potendo esercitare in via sostitutiva, in presenza di valide giustificazioni, i relativi poteri;

RILEVATO che le suddette attribuzioni del Segretario Generale trovano conferma nella previsione generale di cui al comma 1 dell'art. 9 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, in base alla quale il Segretario Generale risponde al Consiglio sul complessivo funzionamento della struttura;

RICHIAMATO, ad ulteriore conferma di quanto precede, lo stesso articolo e comma da ultimo menzionato, nella parte in cui dispone, altresì, che il Segretario generale, in base ad una espressa decisione del Consiglio, può assumere la responsabilità o il diretto coordinamento di singole istruttorie;

RILEVATA l'opportunità che la competenza in questione sia attribuita al Segretario generale anche nei confronti di altri dipendenti del Servizio Amministrazione e Personale - ora Servizio risorse umane e formazione - qualora la loro condotta, parimenti suscettiva di dar luogo all'apertura di procedimenti disciplinari, si dimostrasse in rapporto di collegamento qualificato, in ragione di profili di stretta connessione, con le infrazioni astrattamente addebitabili al Direttore del citato Servizio;

CONSIDERATO che ragioni di imparzialità, oltre che di semplificazione ed economicità nella gestione di tutti i suddetti possibili procedimenti, pur sempre riferibili ad una medesima vicenda, impongono una direzione unitaria e *super partes* dell'intera istruttoria;

UDITA la relazione del Presidente;

## DELIBERA

### Articolo 1

(Chiarimenti interpretativi sull'art. 20 del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità)

1. Le competenze di impulso ed istruttorie, già assegnate dall'art. 20 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale al Direttore del Servizio Amministrazione e Personale, ora Servizio risorse umane e formazione, devono intendersi rimesse al Segretario generale dell'Autorità, con facoltà di delega, rispetto agli addebiti di possibile rilievo anche disciplinare che dovessero emergere a carico del Direttore del Servizio risorse umane e formazione.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono assegnate al Segretario generale dell'Autorità anche nei confronti di altri dipendenti del Servizio Amministrazione e Personale - ora Servizio risorse umane e formazione - qualora la loro condotta, parimenti suscettiva di dar luogo all'apertura di procedimenti sanzionatori o disciplinari, si dimostrasse in rapporto di collegamento qualificato, in ragione di profili di stretta connessione, con infrazioni astrattamente addebitabili al Direttore del citato Servizio.

Articolo 2  
(Disposizioni finali)

1. La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti.

Roma, 17 luglio 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità  
a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola